

**WELFARE AZIENDALE E NUOVE MISURE FISCALI PER L'ANNO 2022  
INNALZATA (DA 600) A 3.000 EURO L'ESENZIONE PER I FRINGE BENEFIT  
E FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONI**

L'art. 12 ("Misure fiscali per il welfare aziendale") del decreto 9/8/2022 n. 115 (convertito in legge 21/9/2022 n. 142 – CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32 e 36 del 2022), per contenere il costo dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l'emergenza idrica, ha stabilito, per l'anno d'imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all'art. 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 (TUIR).

In particolare, l'art. 12 ha disposto che il valore<sup>[1]</sup> dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, nel limite complessivo di 600 euro.

In sostanza, per il 2022, oltre all'innalzamento del limite – da 258,23 euro a 600 euro – del valore dei fringe benefit non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti, è stato allargato anche il campo di applicazione degli stessi, ricomprendendovi persino le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

**L'ambito applicativo dell'art. 12 è stato chiarito** - trascorsi 87 giorni dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 10 agosto u.s. - **dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 4/11/2022 n. 35** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2022).

L'art. 3, comma 10, del decreto-legge ("Aiuti quater") 18/11/2022 n. 176 - recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica" e di cui si tratta nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario -, vigente dal 19 novembre u.s., ha apportato all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 115/2022 le modifiche sotto segnalate in corsivo e riportate in neretto:

«1. Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, **prima parte del terzo periodo**, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio

---

<sup>[1]</sup> "Per valore (...) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore" (art. 9, comma 3, del TUIR).

idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di ~~euro 600,00~~  
**euro 3.000.»**

Giova evidenziare che il **terzo periodo** dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986 prevede: **“Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.”**; a decorrere dal 19 novembre u.s. e per il periodo d'imposta 2022, **la deroga** di cui al vigente art. 12 del d.l. n. 115/2022 **riguarda la sola prima parte (sopra evidenziata in neretto) di tale disposizione** e, quindi, qualora la nuova soglia di esenzione (innalzata da 600 a 3.000 euro) venisse superata, sarebbe tassato l'intero importo dei benefit concessi.

Si precisa che:

- la liberalità di cui si tratta e la nuova somma di denaro, erogata o rimborsata al dipendente per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, sono escluse dal reddito **anche se vengono attribuite a un solo lavoratore (e non a tutti i lavoratori e/o a loro categorie omogenee** – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022);
- la disposizione in esame è riferita esclusivamente all'anno di imposta 2022, e quindi, come ricordato dall'Agenzia delle Entrate con la menzionata circolare n. 35/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2022), **“ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato), ossia non oltre il 12 gennaio 2023**”. **“Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore**. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l'assegnazione di beni o servizi. **In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo”**;
- al raggiungimento del massimale annuo di esenzione di 3.000 euro concorre anche il valore di quanto eventualmente riconosciuto nell'anno in corso, ex art. 51, comma 3, del TUIR, a titolo di: **1) “benefit”** quali, p. es., la concessione di: a) veicoli in uso promiscuo; b) fabbricati in locazione, uso o comodato; c) prestiti; **2) beni e servizi in natura** messi a disposizione in forza delle previsioni dei contratti collettivi di lavoro (nazionali, territoriali, aziendali), inclusi pertanto quelli relativi al “WELFARE AZIENDALE” di cui all'art. 46 del CCNL Confimi Impresa Meccanica (pag. 160 del testo), pari a € 200 per il 2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 44 e 23 del 2021);
- **il valore del bonus carburante previsto per l'anno 2022** dall'art. 2 del d.l. n. 21/2022 (convertito con modifiche dalla legge n. 51/2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 28, 25 e 12 del 2022), **di importo non superiore a 200 euro per lavoratore, non concorre al raggiungimento della soglia esente di 3.000 euro**.

Qui sotto riportiamo i fac-simile che ogni datore di lavoro potrà utilizzare per informare:

- 1) rispettivamente, tutti i dipendenti o solo alcuni/uno di essi di essere destinatari/destinatario della cessione dei buoni:
  - carburante, ex art. 2 del d.l. n. 21/2022 (fac-simile 1 e 2);
  - spesa (p. es. alimentare, carburante), ex art. 12 del d.l. n. 115/2022 (fac-simile 3 e 4);
- 2) ogni dipendente destinatario della somma di denaro erogata o rimborsata per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (fac-simile 5 e relativo allegato).

**Sia i buoni che le somme di cui ai precedenti punti 1) e 2) - giova segnalarlo ancora - devono “entrare nella disponibilità” di ogni persona interessata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, e quindi comparire con il suo cedolino/i suoi cedolini paga di novembre e/o della “tredicesima mensilità” e/o di dicembre 2022.**

**Fac-simile 1**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE (ART. 2 D.L. N. 21/2022)  
COMUNICAZIONE AZIENDALE

La scrivente è lieta di informare che, entro il prossimo \_\_\_\_\_ (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**), a ogni dipendente in servizio alla data del \_\_\_\_\_ 2022, verranno ceduti e consegnati dei buoni carburante, utilizzabili presso \_\_\_\_\_, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alla vigente normativa (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fac-simile 2**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Gentile Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_

Raccomandata a mano

OGGETTO: Cessione di buoni per l'acquisto di carburante (art. 2 d.l. n. 21/2022).

Gentile Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_,

siamo lieti di informarla che, entro il prossimo \_\_\_\_\_ 2022 (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**), Le verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di carburante, utilizzabili presso \_\_\_\_\_, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ netti (**N.B.: massimo 200,00 euro**).

In base alla vigente normativa (art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21, convertito in legge 20/5/2022 n. 51), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per ricevuta Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fac-simile 3**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

CESSIONE DI BUONI PER L'ACQUISTO DI \_\_\_\_\_ (ART. 12 DEL D.L. N. 115/2022) -  
COMUNICAZIONE AZIENDALE

La scrivente è lieta di informare che, entro il prossimo \_\_\_\_\_ (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**), a ogni dipendente in servizio alla data del \_\_\_\_\_ 2022, verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di \_\_\_\_\_, utilizzabili presso \_\_\_\_\_, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ netti.

In base alla vigente normativa (art. 12 del d.l. n. 115/2022), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fac-simile 4**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Gentile Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_

*Raccomandata a mano*

OGGETTO: Cessione di buoni spesa (art. 12 del d.l. n.115/2022).

Gentile Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_,

siamo lieti di informarla che, entro il prossimo \_\_\_\_\_, le verranno ceduti e consegnati dei buoni per l'acquisto di \_\_\_\_\_, utilizzabili presso \_\_\_\_\_, per un valore complessivo pari a € \_\_\_\_\_ netti.

In base alla vigente normativa (art. 12 del d.l. n. 115/2022), l'intero importo di tali buoni è escluso dalla formazione del reddito di lavoro e, di conseguenza, non aumenterà la base imponibile IRPEF.

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Per ricevuta Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Fac-simile 5**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2022

Gentile Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_

Raccomandata a mano

OGGETTO: Corresponsione di una somma per il pagamento delle “utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” (art. 12 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022).

Gentile Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_,

siamo lieti di informarLa che, entro il prossimo \_\_\_\_\_ 2022 (**N.B.: preferibilmente entro il 31 dicembre 2022 e, comunque, non oltre il 12 gennaio 2023**) e con il cedolino paga \_\_\_\_\_ 2022 (**N.B. scegliere tra: “di novembre”, “della Tredicesima mensilità”, “di dicembre”**), la scrivente ha deciso, alla condizione sotto riportata, di corrisponderle una somma pari a € \_\_\_\_\_ netti “per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”, esclusa dalla formazione del reddito di lavoro e che, di conseguenza, non aumenterà la Sua base imponibile IRPEF (art. 12 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022).

A tal fine, in conformità a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35 del 4 novembre 2022, Lei dovrà consegnare all’ufficio personale, entro e non oltre il \_\_\_\_\_ 2022, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi del D.P.R. n. 445/2022 e tramite la compilazione del fac-simile allegato - con la quale attestarci:

- «di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle suddette “utenze domestiche”, riportandone gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario delle fatture (e se diverso) da Lei, «il rapporto intercorrente con quest’ultimo», purché rientrante tra le seguenti persone indicate nell’art. 433 del Codice civile: coniuge; figli, anche adottivi, discendenti prossimi; genitori e ascendenti prossimi; adottanti; generi e nuore; suocero e suocera; fratelli e sorelle germani o unilaterali), la tipologia di utenza, l’importo pagato (non inferiore a \_\_\_\_\_ euro **NB: l’importo non deve essere inferiore a quello netto oggetto della corresponsione**), la data e le modalità di pagamento»;
- «la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso lo scrivente datore di lavoro, ma anche presso (eventuali) altri» (datori di lavoro).

In base a quanto contenuto nella citata circolare n. 35/2022 dell’Agenzia delle Entrate:

- le utenze di cui si tratta devono riguardare «immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente (quindi da Lei), dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese»;
- «tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere (da Lei) conservata in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria»;
- «in caso di fatture che riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore, è necessario che dalla documentazione o dalla predetta dichiarazione sostitutiva risulti il riaddebito analitico al locatario delle spese relative alle utenze».

Distinti saluti.

Società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegato: fac-simile di dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Per ricevuta, Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (firma)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ  
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nata/o a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ ( ) in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Carta d'identità n. \_\_\_\_\_ (di cui allego copia), lavoratrice/lavoratore dipendente della Società \_\_\_\_\_

**CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PREVISTA DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE**

in conformità a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/11/2022 n. 35, ai fini dell'applicazione di cui all'art. 12 del d.l. n. 115/2022, convertito in legge n. 142/2022 ("somme erogate o rimborsate [...] dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale")

DICHIARO

**(il primo e il terzo riquadro sono da barrare e compilare obbligatoriamente)**

di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche di seguito identificate:

- 1.1 numero della fattura: \_\_\_\_\_;
- 1.2 intestatario della fattura: \_\_\_\_\_ (se diverso dal lavoratore, indicare il rapporto intercorrente con quest'ultimo <sup>[1]</sup>);
- 1.3 tipologia di utenza: \_\_\_\_\_; importo pagato: € \_\_\_\_\_;
- 1.4 data di pagamento: \_\_\_\_\_; modalità di pagamento: \_\_\_\_\_;
- 2.1 numero della fattura: \_\_\_\_\_;
- 2.2 intestatario della fattura: \_\_\_\_\_ (se diverso dal lavoratore, indicare il rapporto intercorrente con quest'ultimo <sup>[1]</sup>);
- 2.3 tipologia di utenza: \_\_\_\_\_; importo pagato: € \_\_\_\_\_;
- 2.4 data di pagamento: \_\_\_\_\_; modalità di pagamento: \_\_\_\_\_;
- 3.1 numero della fattura: \_\_\_\_\_;
- 3.2 intestatario della fattura: \_\_\_\_\_ (se diverso dal lavoratore, indicare il rapporto intercorrente con quest'ultimo <sup>[1]</sup>);
- 3.3 tipologia di utenza: \_\_\_\_\_; importo pagato: € \_\_\_\_\_;
- 3.4 data di pagamento: \_\_\_\_\_; modalità di pagamento: \_\_\_\_\_;

che le spese oggetto della suddetta fattura/delle suddette fatture, sostenute dal mio locatore, sono state/saranno riaddebitate analiticamente al locatario dell'immobile, ossia \_\_\_\_\_ (NB: scrivere l'opzione corretta: 1) "a me stesso" / 2) "al mio coniuge" / 3) "a un mio familiare"; **(riquadro da barrare e solo qualora le fatture riguardino immobili locati al lavoratore, al coniuge o ai familiari, le cui utenze siano intestate al locatore);**

che la fattura sopra indicata non è stata /le fatture sopra indicate non sono state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, né a \_\_\_\_\_ (indicare la Società datrice di lavoro) né ad altro, eventuale datore di lavoro.

\_\_\_\_\_ (luogo e data)

FIRMA

\_\_\_\_\_

ALLEGATO: copia della Carta d'identità (in corso di validità).

<sup>[1]</sup> Ossia: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, i discendenti prossimi; 3) i genitori, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali (art. 433 del Codice civile).